



# COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

**Determinazione n. 365 del 27/09/2022**

## **AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**OGGETTO:** Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n.120 per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la *"Conformazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Villesse al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) e prestazioni accessorie"* ed individuazione Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e Linee guida ANAC n. 3. CUP: CUP: J82C21002610006.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso** che il Sindaco, con decreto sindacale n. 8 del 03/11/2020, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, l'incarico di titolare di posizione organizzativa dell'area tecnico-manutentiva.

**Attestato** che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione dal presente atto non essendo in posizione di conflitto di interesse o inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs. n. 39/2013 e come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato e confermato con deliberazione giuntale n. 24 del 31/03/2021, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003, come modificata dalla L.R.

**Richiamata** la deliberazione giuntale n. 1 del 10/01/2022, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003, come modificata dalla L.R. 17/2004, con la quale è stata approvata l'assegnazione provvisoria delle risorse d'entrata e dei capitoli di spesa ai Responsabili dei servizi per l'anno 2022.

**Richiamata** la deliberazione consiliare n. 6 del 10/03/2022, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003, come modificata dalla L.R. 17/2004, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

**Preso Atto** che:

- Il Comune di Villesse è dotato di P.R.G.C., adottato con deliberazione consiliare n. 46 del 28.11.2013, successivamente approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 17.11.2014 e confermata l'esecutività con DPGR n. 060/Pres. del 17.03.2015.
- Successivamente sono state predisposte e regolarmente adottate, approvate e rese esecutive le seguenti Varianti:
  - Variante n. 1 al P.R.G.C, approvata con delibera consiliare n. 39 del 18.12.2015 la cui esecutività è stata confermata con D.P.G.R. n. 521 del 01.04.2016, pubblicata sul B.U.R. n. 16 del 20.04.2016, che ha riguardato una unica modifica sia alla zonizzazione che alle norme di attuazione;

- Variante n. 2 al P.R.G.C., approvata con delibera consiliare n. 18 del 30.03.2017, pubblicata sul B.U.R. n. 18 del 03.05.2017, con la quale è stata riclassificata un'area da zona agricola in zona destinata alla viabilità in quanto conseguente alla predisposizione di un progetto per la realizzazione di un piazzale a servizio dell'autostrada A34;
- Variante n. 3 al P.R.G.C., approvata con delibera consiliare n. 30 del 19.07.2017, pubblicata sul B.U.R. n. 34 del 23.08.2017, riguardante il Piano Attuativo Comunale denominato "Cava Fosso Omblar";
- Variante n. 4 al P.R.G.C., approvata con delibera consiliare n. 46 del 15.11.2018, pubblicata sul B.U.R. n. 1 del 2.01.2019, riguardante la riclassificazione di un'area da zona produttiva a zona agricola;
- Variante n. 5 al P.R.G.C., approvata con delibera consiliare n. 47 del 15.11.2018, pubblicata sul B.U.R. n. 48 del 28.11.2018, relativa ad una modifica alla zonizzazione necessaria ai lavori di completamento della viabilità di via Cossuttis;
- Variante n. 6 al P.R.G.C., approvata con delibera consiliare n. 05 del 07.05.2020, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 20.05.2020, che ha aggiornato le norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. ampliando all'interno delle destinazioni d'uso ammesse per la zona "S – zone destinate a servizi ed attrezzature e collettive - AF - Area festeggiamenti";
- Variante n. 7 al P.R.G.C., adottata con delibera consiliare n. 06 del 07.05.2020 riguardante la riclassificazione di una limitatissima porzione di area da zona "S – zone destinate a servizi e di attrezzature e collettive – VC – verde connettivo e arredo urbano" a zona omogenea "D3 – zona occupata da insediamenti produttivi esistenti";
- Variante n. 8 al P.R.G.C. approvata con deliberazione consiliare n. n. 30 del 29.07.2021 riguardante i lavori realizzati dalla Società "TERNA S.P.A." nell'area dell'elettrodotto "132 Kv "Strassoldo-Redipuglia Fs"”..
- Variante n. 9 al P.R.G.C. adottata con deliberazione consiliare n. n. 30 del 29.07.2021 riguardante l'aggiornamento delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. ampliando all'interno delle destinazioni d'uso ammesse per la zona "S – zone destinate a servizi ed attrezzature e collettive - AF - Area festeggiamenti".

**Vista** la L.R. 23.02.2007, n. 5, e s.m.i. recante "Riforma dell'Urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio".

**Visto** il Regolamento di attuazione della predetta Legge Regionale n. 5/07, approvato con DPGR n. 086/Pres. del 23.02.2007.

**Visto** il Piano Paesaggistico Regionale approvato con decreto del Presidente della Regione ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 143, e L.R. 5/2007, art. 57 commi 6-7, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 771 del 21/03/2018, pubblicato sul BUR supplemento ordinario n. 25 del 09.05.2018 al BUR n. 19 del 09.05.2018.

**Visto** il comma 1 dell'art. 13 delle Norme tecniche di attuazione (elaborato All. 2 B) del Piano Paesaggistico Regionale il quale prevede che i Comuni adeguano o conformano i propri strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR entro due anni dalla sua entrata in vigore (10.05.2018), in coerenza con i termini previsti dall'art. 145, comma 4, del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 06.07.2002 n. 137).

**Visto** il comma 1 dell'art. 57 ter della Legge Regionale 23 febbraio 2007 n. 5 che così recita *"I Comuni conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR, ai sensi dell' articolo 145, comma 4, del decreto legislativo 42/2004 , secondo le procedure disciplinate dalla normativa regionale in materia di urbanistica entro i termini e con le modalità stabiliti dal PPR. La partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione o adeguamento è disciplinata dal PPR"*.

**Dato Atto** pertanto che l'Amministrazione comunale è tenuta ad adeguare o conformare lo strumento urbanistico vigente alla luce dei contenuti del suddetto PPR, apportando le modifiche agli strumenti urbanistici stessi, attraverso la procedura prevista per le varianti di livello comunale ai sensi dell'art. 63 sexies Legge Regionale 23 febbraio 2007 n. 5.

**Rilevato che** il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) deve essere integrato con l'adeguamento / conformazione al Piano Paesaggistico Regionale (PPR, come stabilito dall'articolo 13, comma 1, delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR in conformità all'articolo 145, comma 4, del D.lgs. n. 42/2004.

**Rilevato altresì che** per effetto dell'avvenuta approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, ed in particolare, di quanto disposto all'art. 13 co.1 delle Norme tecniche di attuazione del medesimo Piano paesaggistico, l'Amministrazione comunale deve intervenire con una variante al vigente Piano regolatore, finalizzata a contestualizzare i contenuti della parte "statutaria" e di quella "strategica" mediante un intervento sia a livello strutturale che operativo e che pertanto le prestazioni da richiedersi possono sommariamente così elencate:

- a) descrizione delle componenti del territorio (paesaggio, ambiente, insediamenti, infrastrutture, altro);
- b) descrizione dei contenuti generali e delle indicazioni particolari del PPR per il territorio comunale, particolarmente per ambiti di paesaggio, morfotipi e relativi obiettivi di qualità paesaggistica e disciplina d'uso;
- c) descrizione del PRGC vigente;
- d) confronto tra le previsioni del PRGC e le indicazioni del PPR per i beni paesaggistici;
- e) conformazione del PRGC al PPR, per:
  - 1) parte statutaria:
    - 1.1) quadro conoscitivo;
    - 1.2) ambiti di paesaggio;
    - 1.3) immobili ed aree di notevole interesse pubblico (decreto legislativo 42/2004, articolo 136);
    - 1.4) aree tutelate per legge (decreto legislativo 42/2004, articolo 142);
    - 1.5) ulteriori contesti (decreto legislativo 42/2004, articolo 143, comma 1, lettera e);
  - 2) parte strategica (parte progettuale) (vedasi nota):
    - 2.1) reti (ecologica, dei beni culturali, della mobilità lenta);
    - 2.2) paesaggi strutturali.

**Rilevato altresì** il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) necessita delle seguenti aggiornamenti:

- f) revisione dei vincoli espropriativi e procedurali;
- g) assestamento del PRGC in ambiente GIS, realizzando una versione di PRGC riportando tutte le varianti intervenute;
- h) valutazione e recepimento secondo l'occorrenza delle domande di privati presentate;
- i) revisionare le norme tecniche di attuazione secondo indicazioni dell'Ufficio tecnico;
- j) adeguare il PRGC al piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA).

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio Pianificazione Paesaggistica territoriale e strategica – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio - Regione Friuli Venezia Giulia - n° 5805/GRFVG del 05/07/222, Prenumero 5574, con in quale si concedeva al Comune di Villesse, sostegno alla formazione degli strumenti urbanistici in conformazione al Piano paesaggistico regionale. Concessione contributo al Comune di Villesse, il contributo regionale ammissibile pari ad € 21.101,86, restando a carico dell'ente comunale la restante quota.

**Dato Atto** che si rende necessario procedere all'affidamento dell'incarico per la redazione della variante urbanistica di adeguamento del P.R.G.C al Piano Paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (P.P.R.), ai sensi del D.L.gs 42/2004, art. 143, e L.R. 5/2007, art. 57 commi 6-7, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 771 del 21/03/2018, pubblicato sul BUR supplemento ordinario n. 25 del 09.05.2018 al BUR n. 19 del 09.05.2018.

**Ravvisata** la necessità pertanto di procedere all'affidamento servizio di *"Conformazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Villesse al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)"*

**Ritenuto:**

- che attualmente l'Ufficio Tecnico è soggetto ad una notevole mole di lavoro, dovuto alla predisposizione di progetti e adempimenti amministrativi per altre opere pubbliche (gare d'appalto, affidamenti vari), che non permette di poter procedere alle fasi successive;
- che il servizio di cui all'oggetto, seppure richiedenti professionalità specifiche, non presentano particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, tali da richiedere, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il ricorso a professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto della progettazione, o, in alternativa, all'utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee;
- che le professionalità interne alla struttura di questo servizio non possiedono idonea competenza nelle materie oggetto della progettazione, ai sensi dell'art. 24, comma 1, i servizi di progettazione di cui all'oggetto possono essere affidati esternamente ai soggetti di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016 che è stato determinato il corrispettivo dei servizi, pari ad netti € 52.500,00 oltre ad IVA ed oneri previdenziali.

**Viste** le Linee Guida A.N.A.C. n. 1, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016.

**Viste** le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016.

**Viste** le *“Direttive Vincolanti”* adottate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio in data 07.08.2015.

**Vista** la nota della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio Prot. n. 0016394/ dd. 25.05.2016, recante *“Prime indicazioni operative – art. 24 L.R. 13/2016 e art. 29, comma 3, D.lgs. 50/2016”*.

**Considerato** che le succitate *“Direttive Vincolanti”* indicano le modalità di applicazione della disciplina nazionale vigente laddove gli investimenti siano carico dell'Amministrazione Regionale e quindi sono destinate a *“tutte le stazioni appaltanti della Regione che beneficiano di finanziamenti regionali per la realizzazione delle opere e che gestiscano la realizzazione degli interventi per competenza diretta o in regime di delegazione amministrativa in nome e per conto della Regione”* (nota citata Prot. n. 0016394/ dd. 25.05.2016).

**Richiamati:**

- l'art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000, il quale prevede che la stipulazione dei contratti sia preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, stabilendo che, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto previa determina a contrarre in modalità semplificata, o atto equivalente.

**Evidenziato che:**

- è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31/05/2021, n. 129, il Decreto Legge 31/05/2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, in vigore dal 01/06/2021, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108;

- l'art. 51 del citato Decreto Legge 77/2021, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Modifiche al Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76", novella, tra gli altri, l'art. 1, commi 1 e 2, recante *"Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia"*, confermando in € 150.000,00 la soglia degli importi per lavori ed elevando ad € 139.000,00 la soglia degli importi per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, per il legittimo ricorso all'affidamento diretto, anche in assenza di previa consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione, disponendo il differimento della vigenza del regime derogatorio al Codice dei Contratti, introdotto dal Decreto Legge 76/2020, come convertito, con modificazioni, in Legge 120/2020, a tutto il 30 giugno 2023;
- il citato art. 51, comma 3, del Decreto Legge 77/2021, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, dispone, in ordine all'applicabilità delle modifiche apportate all'articolo 1, N.867/2022 Documento firmato digitalmente comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, che le stesse si applichino alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del decreto stesso.

**Dato atto che:**

- l'affidamento in oggetto è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; l'art. 30, comma 1, del citato Decreto Legislativo 50 del 18/04/2016 testualmente recita: *"L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. (...)"*;
- l'art. 157, commi 2 e 3 del citato Decreto Legislativo 50 del 18/04/2016 testualmente recita: *"Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice. 3. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, di direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice"*;
- l'art. 36, commi 1 e 2 lettera b), del citato Decreto Legislativo 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. testualmente recita: *"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50."* e *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: (...) e b) "per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno*

*cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.”(...);*

- il novellato art. 1, commi 1 e 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, testualmente recita: *“1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. (...) 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di N.867/2022 Documento firmato digitalmente rotazione;*
- l'art. 1 comma 3 del citato D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, testualmente recita: *“3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. (...)”;*
- l'art. 36, comma 9 bis, del citato Decreto Legislativo 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., testualmente recita: *“Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”;*
- l'articolo 32, comma 14, del citato Decreto Legislativo 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., in ordine ai requisiti formali del contratto, testualmente recita: *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;*
- l'art. 58 del citato decreto prevede che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni del codice medesimo.

**Rilevato che:**

- a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. l'affidamento degli incarichi di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica di importo superiore ad € 40.000,00 sarà disciplinato dal combinato disposto dell'art. 157, commi 2 e 3 e dell' art. 36, commi 1 e 2 lettera b) del suddetto decreto, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;
- l'art.1, comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art.1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio per il 2019), prevede l'obbligo per gli enti locali di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA organizzato da Consip), ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed

inferiore alla soglia di rilievo comunitario, nel rispetto dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999.

**Ricordato** alla luce del Codice dei contratti di cui al D.lgs. 50/2016 e delle successive evoluzioni normative:

- L'articolo 22 della Direttiva 2014/24/EU è tra quelli rientranti a recepimento obbligatorio dagli stati membri, e viene disposto il 18 ottobre 2018 come termine ultimo per il recepimento (art. 90, comma 2), salvo che per le centrali di committenza il cui obbligo era previsto per il 18 aprile 2017;
- Il D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), recepisce con l'art. 40 l'obbligo di utilizzo immediato (18 aprile 2016) dei mezzi di comunicazioni elettronici per le Centrali di Committenza (comma 1), mentre ne differisce l'entrata in vigore al 18 ottobre 2018 alle altre stazioni appaltanti (comma 2).

**Considerato** che verrà attivata la procedura di creazione *RdO* attraverso l'utilizzo della piattaforma *eAppalti FVG*, messa a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett a), i servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la *"Conformazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Villesse al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) Conformazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Villesse al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) e prestazioni accessorie"*, ad un operatore economico registrato nella piattaforma ed avente i requisiti richiesti;

**Rilevata** altresì la necessità di approvare la documentazione di seguito riportata, da inviare all'operatore economico invitato, al fine di formulare l'offerta, stabilendo in complessivi € 52.500,00= (IVA 22%, Inarcassa, ecc. esclusa) il prezzo a base di gara.

**Ritenuto** pertanto di procedere alla gara di affidamento in MODALITA' TELEMATICA, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016, sulla piattaforma di *eProcurement* della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia *"eAppaltiFVG"*, tramite Richiesta di Offerta (R.D.O.) ad un operatore economico presente in piattaforma.

**Atteso** che l'importo del servizio in oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, è stimata e al di sotto della soglia comunitaria nonché inferiore ai €. 139.000,00 e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui l'art. 1 comma 2 lett. a) del citato D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, testualmente recita: all'art. 36, comma, 2 lett. a) e s.m.i del D.lgs. 50/2016.

**Ritenuto** opportuno procedere all'invio della ricerca dell'operatore presente sul mercato in relazione al servizio in oggetto tra gli operatori presenti, provvedendo alla successiva aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c), sull'importo complessivo presunto a base di gara del servizio ammontante a €. 52.500,00= (IVA 22%, Inarcassa, ecc. esclusa) il prezzo a base di gara.

**Tutto** ciò premesso e considerato.

**Visti** gli elaborati predisposti

- Lettera invito e Busta Amministrativa ed Economica di cui alla Cartella di *Gara Tender\_27200-2022\_009\_ Piano Regolatore Generale Comunale (Prgc) - Variante - Conformazione al Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) e R.D.O: Rfq\_ 38276 - 2022-009 - Piano Regolatore Generale Comunale (Prgc) - Variante - Conformazione al Piano Paesaggistico Regionale (PPR)* predisposti sulla piattaforma *"eProcurement"* della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia *eAppaltiFVG"*;

**Richiamato** il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare il combinato disposto l'art. 32, comma 14, art 36 comma 2 lettera a art 37, comma 1 che stabilisce che: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*.

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**Visto** il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

**Visto** l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

**Vista** la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);

**Visto** lo Statuto comunale.

## DETERMINA

1. di assumere, ai sensi e secondo le attribuzioni stabilite dell’art. 31 del Codice dei Contratti (D.lgs. n. 50/2016) le funzioni di RUP - Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio di *“Conformazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Villesse al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) Conformazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Villesse al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) e prestazioni accessorie”* in Comune di Villesse, il cui importo stimato è pari a € 52.500,00 attestando il possesso dei requisiti di cui alle Linee Guida A.N.A.C. n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1096, del 26 ottobre 2016 e s.m.i.;
2. di avviare la procedura per l’affidamento del *“Conformazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Villesse al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) Conformazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Villesse al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) e prestazioni accessorie”*, ai sensi dell’art. 31, comma 8; art. 36, comma 2 lettera a); art. 37, comma 1; art. 95, comma 3, lettera b) del D.lgs. 50/2016, ad un operatore economico presente sul mercato, sulla piattaforma di *eProcurement* della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia *“eAppaltiFVG”*;
3. di stabilire che l’aggiudicazione del servizio verrà effettuata con il criterio del minor prezzo sull’importo complessivo a base di gara pari a €. 52.500,00 + CASSA 4% pari a €. 2.100,00 + IVA 22% pari a €. 12.012,00 per un totale di €. 66.612,00 con le modalità di cui al combinato disposto all’art 36 comma 2 lettera a), D.lgs. 50/2016, ad un operatore economico presente sulla piattaforma di *eProcurement* della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia *“eAppaltiFVG”*.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Lorenzo Rigonat

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.



# COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>365</b>	<b>27/09/2022</b>	AREA TECNICO-MANUTENTIVA	27/09/2022

**OGGETTO:** Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n.120 per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la "Conformazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Villesse al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) e prestazioni accessorie" ed individuazione Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e Linee guida ANAC n. 3. CUP: CUP: J82C21002610006.

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 29/09/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 14/10/2022.

Addì 29/09/2022

L'IMPIEGATO RESPONSABILE  
F.to Annamaria Pavesi

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È Copia dell'originale firmato digitalmente.